



ERRATA-CORRIGE ALL' ALLEGATO E ALLA DGR N. 199 DEL 12/02/2008

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013

BANDO

per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER

1. INTEGRAZIONE TESTO

Nella tabella **TAB 1 – Misure e Azioni del PSR- Assi 1,2 e 3 attivabili attraverso Leader** riquadro su misura **313**

Nel riquadro relativo alla **Misura 313- Incentivazione delle attività turistiche** dopo la parola "Itinerari"

AGGIUNGERE:

e certificazione

2. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **7.2. Descrizione MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE** capoverso terzo

Al punto **7.2 MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE**, il punto 1. del terzo capoverso viene così sostituito

ERRATA:

La Misura si articola in due azioni:

1. *Cooperazione interterritoriale*: comprende progetti di cooperazione tra GAL selezionati ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ubicati in almeno due regioni italiane

CORRIGE:

La Misura si articola in due azioni:

1. *Cooperazione interterritoriale*: prevede progetti di cooperazione tra GAL selezionati ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ubicati nell'ambito del territorio nazionale; nel caso non siano coinvolti GAL di altre regioni, il progetto riguarda almeno 4 GAL, anche ai fini del collegamento in rete dei partenariati locali;

3. ELIMINAZIONE TESTO

Punto **7.2.** Descrizione **MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE** capoverso ottavo, lettera e)

Al punto **7.2 MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE**, la seconda parte della lettera e) dell'ottavo capoverso viene eliminata

ELIMINARE:

;il termine ultimo per la presentazione dei progetti di cooperazione previsti nel PSL viene comunque fissato al 31/12/2010.

4. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **11.3** Descrizione **ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL** capoverso quinto, lettera d

Al punto **11.3 ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL**, la data nel primo trattino della lettera d) del quinto capoverso viene così sostituita

ERRATA:

31.12.2010

CORRIGE:

30.09.2011

ERRATA-CORRIGE ALL'SUB ALLEGATO E4 ALLA DGR N. 199 DEL 12/02/2008

MISURA 421: COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

1. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **1.1** Descrizione **Descrizione generale** capoverso **quinto**

Al punto **1.1 Descrizione generale**, il quinto capoverso viene così sostituito

ERRATA:

1. *Cooperazione interterritoriale*: comprende progetti di cooperazione tra GAL selezionati ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ubicati in almeno due regioni italiane;

CORRIGE:

1. *Cooperazione interterritoriale*: prevede progetti di cooperazione tra GAL selezionati ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ubicati nell'ambito del territorio nazionale; nel caso non siano coinvolti GAL di altre regioni, il progetto riguarda almeno 4 GAL, anche ai fini del collegamento in rete dei partenariati locali;

2. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **3.1** Descrizione **Tipo di interventi**

Al punto **3.1 Tipo di interventi**, tutto il paragrafo viene così sostituito:

ERRATA:

- a) animazione per la definizione del partenariato e progettazione dell'azione comune;
- b) interventi connessi alla corretta attuazione del progetto comune, secondo le competenze e gli impegni definiti nell'accordo di cooperazione, comprendenti: direzione, coordinamento, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell'eventuale struttura comune;
- c) realizzazione dell'azione comune: le azioni previste nel progetto devono essere riferibili a quelle previste per l'Asse 4 e devono rispettarne le stesse condizioni.

CORRIGE:

Sono ammissibili gli interventi di animazione e progettazione previsti nella fase di prefattibilità e presviluppo e gli interventi relativi alla successiva realizzazione del progetto e dell'azione comune (o congiunta), sulla base delle tipologie richiamate dal PSR:

- a) animazione e progettazione

- b) interventi di coordinamento e supporto all'attuazione del progetto e dell'azione comune (direzione, coordinamento, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell'eventuale struttura comune...);
- c) interventi attuativi dell'azione comune, attraverso le Misure/Azioni del PSR attivabili nell'ambito dell'Asse 4.

3. SOSTITUZIONE TESTO

Punto 3.2 Descrizione Spese ammissibili

Al punto **3.2 Spese ammissibili**, tutto il paragrafo viene così sostituito:

ERRATA:

- a) *animazione per la definizione del partenariato e progettazione dell'azione comune:*
 - *spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio, indennità di missione, visite studio e altre attività inerenti;*
 - *spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;*
 - *spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione;*
 - *spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;*
 - *spese relative all'ideazione e allo sviluppo del progetto;*
 - *spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.*
- b) *interventi connessi alla corretta attuazione del progetto comune, secondo le competenze e gli impegni definiti nell'accordo di cooperazione:*
 - *spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione, comunicazione;*
 - *spese relative alla realizzazione di attività scambio di buone pratiche, incluso il ricorso a terzi per la ricerca, la valutazione e il trasferimento delle esperienze;*
 - *spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese per amministrazione e segreteria, monitoraggio, acquisizione di servizi telefonici e telematici, elettricità, affitto dei locali e altro;*
 - *spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, indennità di missione, affitto locali e noleggio attrezzature;*
 - *spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso;*
 - *spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.*

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.¹

Le spese di animazione di cui alle lettere a) e b) sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

c) realizzazione dell'azione comune: le azioni previste nel progetto devono essere riferibili a quelle previste per l'Asse 4 e devono rispettarne le stesse condizioni.

¹ Modifica apportata da DGR n. 372 del 26/02/2008.

CORRIGE:

a) *Spese di prefattibilità relative ad animazione e progettazione:*

- *spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;*
- *spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;*
- *spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;*
- *spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti, compresa l'ideazione e la redazione del progetto;*
- *spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.*

b) *Spese di coordinamento e supporto relative all'attuazione del progetto e dell'azione comune:*

- *spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione, comunicazione;*
- *spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze e servizi specifici ed altre attività inerenti;*
- *spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività;*
- *spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e attuazione delle attività, incluse le spese per amministrazione e segreteria, monitoraggio, acquisizione di hardware, software, servizi telefonici e telematici, elettricità, affitto dei locali e altro, purché basate su costi effettivi e dimostrabili relativi all'esecuzione dell'operazione;*
- *spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;*
- *spese per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso, sostenute dal GAL o dal soggetto capofila del partenariato;*
- *spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.*

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.²

c) *Spese relative alla realizzazione degli interventi attuativi dell'azione comune previsti dalle Misure/Azioni del PSR attivate dal progetto; la relativa attivazione avviene secondo le medesime condizioni e modalità applicative previste dal PSR e sulla base delle tipologie di spesa ammissibile stabilite per ciascuna Misura/Azione.*

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella UE (Art. 65 (2) del Reg. (CE) n. 1698/05).

E' possibile sostenere le spese anche in territori non Leader se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese sostenute nell'ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona Leader non sono ammissibili.

² Modifica apportata da DGR n. 372 del 26/02/2008.

4. ELIMINAZIONE TESTO

Punto **3.3** Descrizione **Limiti e condizioni** capoverso **quinto**

Al punto **3.3 Limiti e condizioni** dopo il quarto capoverso

ELIMINARE:

Dal punto di vista finanziario, ciascun progetto di cooperazione si compone di due parti:

- la prima riguarda l'animazione e gli interventi connessi alla corretta attuazione del progetto comune (lett. a e b del precedente punto 3.1.1.); i beneficiari sono i GAL, secondo le procedure operative descritte per la Misura 421 nel documento di Indirizzi procedurali;
- la seconda è connessa alla realizzazione vera e propria del progetto (lett. c del citato punto 3.1.1.) e riguarda l'insieme delle Misure e Azioni attivate, secondo le relative modalità operative previste per ciascuna scheda misura.

5. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **3.3** Descrizione **Limiti e condizioni** penultimo capoverso

Al punto **3.3 Limiti e condizioni**, il penultimo capoverso viene così sostituito

ERRATA:

L'accordo di cooperazione viene elaborato conformemente allo schema generale allegato alla presente Scheda Misura (**Allegato tecnico A**).

CORRIGE:

L'accordo di cooperazione viene predisposto e sottoscritto conformemente allo schema generale approvato con provvedimento dell'Autorità di Gestione.

6. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **4.2** Descrizione **Livello ed entità dell'aiuto** primo capoverso

Al punto **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**, al primo capoverso la sigla A.5 è sostituita con 3.1

ERRATA:

A.5

CORRIGE:

3.1

7. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **4.2** Descrizione **Livello ed entità dell'aiuto** ultimo capoverso

Al punto **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**, l'ultimo capoverso viene così sostituito

ERRATA:

Gli interventi relativi alla realizzazione dell'azione comune (precedente punto A.5 lett. c) rispetteranno condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto previsti dalle corrispondenti Misure e Azioni attivate.

CORRIGE:

Gli interventi di cui al precedente punto 3.1 lettera c) rispetteranno condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto previsti dalle corrispondenti Misure e Azioni del PSR attivate ai fini dell'azione comune.

8. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **4.3** Descrizione **Limiti di intervento e di spesa**

Al punto **4.3 Limiti di intervento e di spesa**, tutto il paragrafo viene così sostituito:

ERRATA:

Potranno essere ammessi al finanziamento i progetti comportanti una spesa pubblica non inferiore a 50.000 € e non superiore a 250.000 €

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità.

CORRIGE:

Potranno essere ammessi al finanziamento i progetti comportanti una spesa pubblica non inferiore a 50.000,00 € e non superiore a 500.000,00 €

9. SOSTITUZIONE TESTO

Punto **6** Descrizione **DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

Al punto **6 DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**, tutto il paragrafo viene così sostituito:

ERRATA:

Il Piano generale degli interventi di cooperazione viene considerata parte integrante del PSL e viene valutato dall'Autorità di Gestione contestualmente alla proposta di PSL, la cui approvazione rende direttamente ammissibili gli interventi di cooperazione in esso previsti.

Successivamente all'approvazione del PSL, entro i termini previsti dall'apposito piano generale degli interventi di cooperazione per ciascun progetto, e comunque entro e non oltre il termine del 31.12.2010, il GAL presenta i progetti esecutivi di cooperazione all'Autorità di Gestione, utilizzando il "modello di lettera di presentazione del progetto" allegato alla presente Scheda Misura (**Allegato tecnico B**).

Alla comunicazione vengono allegati i seguenti documenti:

- la bozza di accordo di cooperazione, contenente anche la descrizione sintetica del progetto nel suo complesso (nella sezione I) e ripartito per quota di competenza di ciascun partner (nella sezione II);
- la relazione progettuale complessiva e i relativi allegati cartografici e tecnici;
- la dichiarazione di assenza di sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione (**Allegato tecnico C**).

Sulla base della suddetta documentazione, l'AdG:

- valuta il progetto sotto il profilo della conformità con il PSL, il PSR, il PSN e la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- può invitare il GAL a rivedere e adeguare il progetto;
- approva il progetto e provvede a fornire relativa comunicazione al GAL.

In considerazione del particolare impegno di risorse umane e finanziarie conseguente all'attivazione di un progetto di cooperazione, l'attività di valutazione oltre ad essere finalizzata al giudizio di ammissibilità di ciascun progetto, costituisce anche un momento di confronto tra l'AdG e il GAL, con l'obiettivo di migliorare eventualmente la qualità progettuale.

Ai fini della valutazione della conformità e coerenza dei progetti di cooperazione con il PSL, il PSR, il PSN e la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'AdG farà particolare riferimento ai seguenti elementi:

- completezza e conformità della documentazione presentata;
- ammissibilità dei soggetti e dei territori cooperanti;
- ammissibilità delle operazioni programmate, che devono corrispondere, per la Regione Veneto, con le Misure/Azioni attivabili attraverso l'Asse 4;
- concretezza delle operazioni programmate;
- rispetto dei limiti di spesa previsti;
- coerenza e conformità con le idee-progetto previste nel Piano generale degli interventi di cooperazione inserito nel PSL;
- coerenza degli obiettivi dei progetti di cooperazione con gli obiettivi del PSL, con i relativi temi centrale e linee strategiche;
- conformità dell'accordo di cooperazione con lo schema previsto (**Allegato tecnico A**), con particolare riferimento all'individuazione di un GAL capofila e alla ripartizione di compiti tra i soggetti cooperanti.

Tenuto conto della necessità di uniformare le procedure di gestione, che potrebbero comportare ritardi nell'attuazione della Misura, le modalità operative potranno essere integrate e/o modificate a seguito dell'emanazione di linee guida sulla cooperazione da parte della Commissione Europea o del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

A seguito dell'approvazione del progetto da parte di tutte le AdG coinvolte, il GAL presenta ad AVEPA specifica domanda di aiuto per la quota relativa agli interventi programmati con riferimento alle lettere a) e b) della Misura 421, distinguendone gli importi in base alla relativa tipologia:

- a) animazione e progettazione;

b) interventi connessi all'attuazione del progetto.

Per tali interventi il GAL risulta beneficiario diretto e può presentare richiesta di anticipo e di acconto con le modalità descritte al paragrafo 2.2.- *Pagamento dell'anticipo e degli acconti dell'Allegato A – Indirizzi procedurali*.

La domanda di aiuto evidenzia anche il quadro complessivo di risorse attivate dal progetto, distinte per Misura e Azione, oltre che con riferimento a spesa pubblica, spesa privata e costo totale.

Alla domanda viene allegata la seguente documentazione:

- accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner aderenti e redatto nella forma giuridica prescelta;
- atti di approvazione del progetto da parte di tutte le AdG coinvolte;
- relazione progettuale comprendente il dettaglio delle operazioni riferite al GAL richiedente e relativi allegati cartografici e tecnici;
- schede sintetiche per ciascuna Misura e Azione attivate dal progetto, nelle quali vanno evidenziate anche le relative modalità di attuazione (bando-regia-gestione diretta).

Per gli interventi di cui alla lett. c) della Misura 421, relativi alla realizzazione dell'azione comune, il GAL attiva le conseguenti operazioni a bando, a regia o a gestione diretta, secondo le relative procedure previste nell'*Allegato A – Indirizzi procedurali* e nel Manuale delle procedure di AVEPA. I singoli beneficiari di tali operazioni attivano le procedure previste da ciascuna Misura per l'accesso agli aiuti, presentando apposite domande direttamente ad AVEPA.

Le domande di aiuto così presentate seguono l'iter procedurale normalmente previsto per la Misura/Azione di riferimento compresa la fase del pagamento.

La particolarità dei progetti di cooperazione e la complessità del loro meccanismo attuativo rendono necessario prevedere un riscontro della piena realizzazione dei progetti stessi e di una valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con riferimento alle attività di competenza di tutti i partner.

A conclusione del progetto, il GAL partner presenta ad AVEPA la seguente documentazione:

- domanda di pagamento del GAL partner per gli interventi di cui alle lett. a) e b) della Mis. 421 e relativa documentazione tecnico-amministrativa e contabile necessaria per la rendicontazione;
- relazione finale del GAL capofila, redatta in lingua italiana, comprendente la descrizione complessiva dello svolgimento del progetto e il riferimento all'attività dei singoli GAL e partenariati cooperanti e alle relative richieste di finanziamento presentate;
- relazione finale di dettaglio del GAL partner relativa alle operazioni di propria competenza, sia quelle di cui è beneficiario diretto, sia quelle svolte dai singoli beneficiari che hanno richiesto il pagamento, comprendente anche un prospetto riassuntivo, per ciascuna Misura/Azione, degli interventi effettuati da ciascun beneficiario.

CORRIGE:

Il Piano generale degli interventi di cooperazione viene considerata parte integrante del PSL e viene valutato dall'Autorità di Gestione contestualmente alla proposta di PSL, la cui approvazione rende direttamente ammissibili gli interventi di cooperazione in esso previsti.

Successivamente all'approvazione del PSL, sulla base del calendario attuativo previsto dal Piano generale degli interventi di cooperazione, per ciascun progetto, e comunque entro il termine del 31.12.2011, il GAL presenta alla Regione i singoli progetti esecutivi di cooperazione, utilizzando il fascicolo di progetto e lo schema di accordo approvati con provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Il progetto viene presentato contestualmente alla relativa domanda di aiuto ad Avepa, che provvede ad acquisire, nell'ambito delle procedure previste dall'istruttoria, il necessario parere di conformità da parte dell'AdG.

A tale scopo, l'AdG provvede, entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, a:

- verificare e valutare il progetto sotto il profilo della conformità generale con il PSL, il PSR, il PSN e la normativa di riferimento;
- chiedere al GAL eventuali precisazioni e adeguamenti del progetto;
- rilasciare il parere di conformità del progetto, anche sulla base di eventuali prescrizioni tecniche, operative e finanziarie, attraverso apposita comunicazione trasmessa ad Avepa e al GAL interessato; tali prescrizioni sono direttamente recepite anche ai fini dell'istruttoria della domanda.
- rilasciare, in alternativa ed entro i medesimi termini, parere di non conformità del progetto, attraverso apposita comunicazione trasmessa ad Avepa e al GAL interessato.

In considerazione del particolare impegno di risorse umane e finanziarie conseguente all'attivazione di un progetto di cooperazione, l'attività di valutazione dell'AdG, oltre ad essere finalizzata al parere di conformità, costituisce anche un momento di confronto con il GAL titolare del progetto, anche ai fini di poter migliorare la qualità progettuale complessiva.

Ai fini della valutazione della conformità e coerenza dei progetti di cooperazione, l'AdG fa riferimento, in particolare, ai seguenti elementi:

- completezza e conformità della documentazione presentata;
- coerenza e conformità del progetto con il Piano generale degli interventi di cooperazione approvato con il PSL;
- ammissibilità dei soggetti e dei territori cooperanti;
- ammissibilità delle operazioni programmate, che devono corrispondere, per la Regione Veneto, con le Misure/Azioni del PSR attivabili attraverso l'Asse 4;
- grado di definizione e di concretezza delle operazioni programmate;
- rispetto dei limiti di spesa previsti stabiliti dalla Misura;
- conformità e completezza dell'accordo di cooperazione con lo schema approvato dall'AdG, con particolare riferimento all'individuazione del GAL capofila, alla ripartizione di compiti tra i soggetti interessati e alla avvenuta sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti.

Tenuto conto della necessità di uniformare le procedure di gestione, che potrebbero comportare ritardi nell'attuazione della Misura, le modalità operative potranno essere integrate e/o modificate a seguito dell'emanazione di linee guida sulla cooperazione da parte della Commissione Europea o del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La domanda di aiuto relativa al progetto viene presentata secondo le modalità previste dall'apposito Manuale (Avepa) e prevede, in particolare, i necessari riferimenti alla spesa relativa agli interventi programmati, in relazione alle diverse tipologie definite per la presente Misura (a, b, c), indicando anche i relativi importi.

Alla domanda di aiuto viene allegata, comunque, la seguente documentazione:

- fascicolo di progetto e accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner aderenti, entrambi formulati secondo lo schema approvato dall'AdG;
- relazione descrittiva delle spese programmate
- schede di sintesi per ciascuna Misura e Azione attivata dal progetto, anche con l'indicazione delle relative modalità di attuazione (bando-regia-gestione diretta).

L'approvazione della domanda di aiuto da parte di Avepa prevede la condizione che i conseguenti pagamenti risultino subordinati all'approvazione del progetto da parte di tutte le altre AdG interessate.

Per gli interventi di cui alla lett. c) della Misura 421, relativi alla realizzazione dell'azione comune, il GAL attiva le conseguenti operazioni a bando, a regia o a gestione diretta, secondo le relative procedure previste nell'*Allegato A – Indirizzi procedurali* e nel Manuale delle procedure di AVEPA. I singoli beneficiari di tali operazioni attivano le procedure previste da ciascuna Misura per l'accesso agli aiuti, presentando apposite domande direttamente ad AVEPA. Le domande di aiuto così presentate seguono l'iter procedurale normalmente previsto per la Misura/Azione di riferimento compresa la fase del pagamento.

In sede di valutazione finale del progetto di cooperazione è prevista una verifica sul grado effettivo di realizzazione per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dalla Misura 421, il GAL può presentare ad Avepa apposita domanda di acconto come stabilito dal documento Indirizzi Procedurali, Allegato A- DGR n.4083/2009, paragrafo 2.2.3, previa conferma documentata ad Avepa dell'avvenuta approvazione del progetto da parte di tutte le altre AdG interessate.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, che avviene previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, il GAL presenta ad AVEPA, oltre alla documentazione richiesta per la domanda di pagamento, i seguenti documenti:

- relazione finale del GAL capofila, redatta in lingua italiana, relativa allo svolgimento del progetto e dell'azione comune, con riferimento anche al raggiungimento complessivo degli obiettivi prestabiliti attraverso l'attività dei singoli GAL e partenariati cooperanti e al programma finanziario;
- relazione finale del GAL partner relativa alle attività realizzate e al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute.

10. ELIMINAZIONE TESTO

Punto 8 Descrizione ALLEGATI TECNICI

Al punto 8 ALLEGATI TECNICI eliminare tutto il paragrafo

ELIMINARE:

8 ALLEGATI TECNICI

- A. Accordo di cooperazione
- B. Lettera di presentazione del progetto di cooperazione
- C. Dichiarazione di assenza di sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione

11. ELIMINAZIONE TESTO

Punto 8 Descrizione ALLEGATI TECNICI

Al punto 8 ALLEGATI TECNICI eliminare tutti gli allegati tecnici 8.1, 8.2, 8.3